

DETTAGLIO

CHIARIMENTI

Chiarimenti Pubblicati	Cerca nei quesiti
	<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>

Protocollo	Quesito	Risposta	Allegato
	<p>Buongiorno</p> <p>in relazione alle disposizioni contenute nel cap. 12 "Subappalto" del disciplinare di gara si chiede conferma che le lavorazioni relative alle categorie omogenee di lavoro:</p> <p>- A2 - B2 – RISANAMENTI CORTICALI - A3 - B3 – CEMENTI ARMATI - A5 - FRP non siano subappaltabili.</p> <p>Grazie</p>	<p>Si confermano i contenuti dell'art. 12 "Subappalto" del disciplinare di gara; si ribadisce pertanto che non possono formare oggetto di subappalto le seguenti lavorazioni, tutte riconducibili alla categoria prevalente OG3, secondo la declaratoria di cui all'art. 2.1 del Capitolato speciale d'appalto:</p> <p>- A2 - B2 – RISANAMENTI CORTICALI - A3 - B3 – CEMENTI ARMATI - A5 - FRP</p> <p>Distinti saluti</p>	
	<p>La presente per chiedere chiarimenti in merito al Punto 11 del Disciplinare di gara che riguarda il possesso dei requisiti in caso di partecipazione plurisoggettiva;</p> <p>premesso che nel caso di partecipazione di un Consorzio Stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, l'art. 67 comma 2 lettera b) dello stesso Codice specifica che i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate,</p> <p>si chiede di confermare che in caso di specie è il Consorzio che deve dimostrare il possesso di tali requisiti (qualificazione nella categoria OG3 classifica V e OS12-A classifica II) mentre invece la consorziate esecutrice dei lavori individuata deve unicamente dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale (artt. 94-98 del Codice).</p>	<p>Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language:IT">Il fatto che l'art. 67, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 preveda che i consorzi stabili dimostrino i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sulla base delle qualificazioni possedute dalla singole consorziate, del resto richiamato nello stesso disciplinare, non esclude la necessità che le lavorazioni comprese nella categoria generale e prevalente e nella categoria diversa dalla prevalente, ma a qualificazione obbligatoria, ivi indicate, siano eseguite da imprese consorziate in possesso delle relative qualificazioni. Ed infatti, il principio del "cumulo alla rinfusa", del quale la norma citata è espressione, può subire deroghe o limitazioni, come dimostrano sia il comma 7 dello stesso art. 67 (sul quale si veda il parere di precontenzioso ANAC adottato con delibera n. 558 del 29 novembre 2023), sia l'art. 31, comma 7, e l'art. 40, comma 2, n. 9 dell'all.I.7 al citato d.lgs. n. 36/2023 nonché l'art. 12 del D.L. n. 47/2014, la cui perdurante vigenza risulta confermata dalla relazione illustrativa di accompagnamento al vigente Codice dei contratti pubblici ed avvalorata dalla più recente</p>	

	In attesa del Vs. riscontro porgiamo Distinti saluti.	giurisprudenza (<i>Tar Calabria, Reggio Calabria, sentenza 26 ottobre 2023, n. 782; T.A.R. Piemonte, sentenza 16.gennaio 2024, n. 23; Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano, sentenza 7 marzo 2024, n.62/2024</i>).	
		Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language:IT">Si confermano pertanto contenuto ed effetti del punto 11 del disciplinare di gara. Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language:IT">Distinti saluti.	
Quesito PE040941-24	Spett/le SITRASB S.p.A, con la presente si chiede, in caso di avvalimento, se il sopralluogo obbligatorio deve essere effettuato dall'impresa ausiliaria, dall'ausiliata o da entrambe.	Il sopralluogo obbligatorio, ai sensi dell'art. 14 del disciplinare di gara, va eseguito dal concorrente e, nel caso specifico, dall'impresa ausiliata.	
Risposta PE042116-24	Distinti saluti.	Distinti saluti	
Quesito PE038062-24	Si comunica che non è stato predisposto alcun modello di delega per l'esecuzione del sopralluogo. L'operatore economico può pertanto predisporre la delega su vostra carta propria intestata inserendo i dati del delegante (legale rappresentante, procura, ecc... dell'impresa) e del delegato. La delega andrà mostrata all'atto del sopralluogo e dovrà essere allegata in sede di presentazione dell'offerta apponendola di seguito a modulo di sopralluogo.	Si comunica che non è stato predisposto alcun modello di delega per l'esecuzione del sopralluogo. L'operatore economico può pertanto predisporre la delega su vostra carta propria intestata inserendo i dati del delegante (legale rappresentante, procura, ecc... dell'impresa) e del delegato. La delega andrà mostrata all'atto del sopralluogo e dovrà essere allegata in sede di presentazione dell'offerta apponendola di seguito a modulo di sopralluogo. A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.	
Risposta PE038063-24	A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti. SITRASB S.p.A.	SITRASB S.p.A.	

TABELLA INFORMATIVA DI INDICIZZAZIONE